

LEGGI

LEGGE organica n.2021-27 del 15 gennaio 2021 relativa al Consiglio economico, sociale e ambientale (1)

NOR (Sist. Unificato Numerazione): JUSX2014631L

L'Assemblea Nazionale e il Senato hanno deliberato,

L'Assemblea Nazionale ha adottato,
la Corte costituzionale ha giudicato conforme alla Costituzione;

Il Presidente della Repubblica promulga la legge che recita come segue:

Articolo 1

Nel terzo comma dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 58-1360 del 29 dicembre 1958 riguardante la legge organica relativa al Consiglio economico, sociale e ambientale, la parola «suggerisce» viene sostituita dalla parola «raccomanda».

Articolo 2

L'ultimo comma dell'articolo 1 della suddetta ordinanza n. 58-1360 del 29 dicembre 1958 è sostituito da due commi così formulati:

«Per l'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio può consultare, previa comunicazione alle autorità locali o alle organizzazioni interessate ad esse connesse, uno o più organi consultivi creati con tali autorità o organizzazioni.

«Promuove una politica di dialogo e di cooperazione con i suoi omologhi europei ed esteri».

Articolo 3

L'articolo 4-1 della suddetta ordinanza n. 58-1360 del 29 dicembre 1958 è così formulato:

«*Art. 4-1.* - Il Consiglio economico, sociale e ambientale può essere consultato mediante petizione riguardo a qualsiasi questione di natura economica, sociale o ambientale.

«La petizione è redatta in francese e inviata per iscritto, per posta o per via telematica, al Consiglio economico, sociale e ambientale. Viene presentata secondo tali termini da almeno 150.000 persone di età pari o superiore a 16 anni, di nazionalità francese o con residenza legale in Francia. Il periodo per la raccolta delle firme è pari a un anno dal deposito della petizione.

«Le informazioni raccolte dai firmatari al fine di garantire la propria identificazione sono definite con decreto del Consiglio di Stato, sentito il parere del Garante nazionale per la protezione dei dati personali.

«La petizione è inviata da un unico rappresentante al presidente del Consiglio economico, sociale e ambientale. L'ufficio delibera sulla sua ammissibilità tenendo conto delle condizioni indicate nel presente articolo e informa il rappresentante della sua decisione in merito. A partire da tale decisione, il Consiglio dispone di sei mesi per esprimersi, mediante un parere espresso in seduta plenaria, in merito alle questioni sollevate dalle petizioni ammesse e sull'azione che si propone di intraprendere.

«Il parere è rivolto al Primo Ministro, al Presidente dell'Assemblea nazionale, al Presidente del Senato e al rappresentante della petizione. È pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*».

Articolo 4

Dopo l'articolo 4-1 della suddetta ordinanza n. 58-1360 del 29 dicembre 1958 vengono inseriti gli articoli 4-2 e 4-3 così formulati:

«*Art. 4-2.* - Qualora il Consiglio economico, sociale e ambientale coinvolga la collettività nell'esercizio delle sue funzioni attraverso la consultazione o la partecipazione ai lavori dei suoi comitati, i termini di questo coinvolgimento devono presentare garanzie di veridicità, uguaglianza, trasparenza e imparzialità. La definizione del campo d'azione del pubblico coinvolto garantisce un'adeguata rappresentatività ai fini della consultazione o della partecipazione.

«Il Consiglio fornisce al pubblico coinvolto informazioni chiare e sufficienti in merito all'argomento della consultazione o della partecipazione, nonché ai termini delle stesse, gli garantisce un preavviso ragionevole per parteciparvi e assicura che i risultati o le azioni proposte siano, al momento opportuno, resi pubblici.

«*Art. 4-3.* - Per l'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio economico, sociale e Ambientale può, su sua iniziativa o su istanza del Primo Ministro, del Presidente dell'Assemblea Nazionale o del Presidente del Senato, ricorrere alla consultazione pubblica nelle questioni di sua competenza. La determinazione dei partecipanti alla consultazione può avvenire tramite l'organizzazione di un'estrazione a sorte. A tal proposito, nomina uno o più garanti tenuti

all'obbligo di neutralità e di imparzialità, incaricati di vigilare sul rispetto delle garanzie di cui all'articolo 4-2.

«La procedura di estrazione a sorte garantisce un'equa rappresentanza del territorio della Repubblica, in particolare quello oltreoceano, e garantisce la parità tra donne e uomini all'interno dei partecipanti.

«Il Consiglio pubblica i risultati di tali consultazioni e li trasmette al Primo Ministro, nonché al Presidente dell'Assemblea nazionale e al Presidente del Senato».

Articolo 5

La suddetta ordinanza n. 58-1360 del 29 dicembre 1958 è modificata come segue:

1. nel penultimo comma dell'articolo 2, le parole: «o studi» vengono eliminate;

2. l'articolo 6 è così formulato:

«Art. 6. - I pareri sono adottati dall'assemblea o dalle commissioni permanenti o temporanee.

Le commissioni fanno capo all'ufficio del Consiglio economico, sociale e ambientale.

«L'ufficio può, su sua iniziativa o su istanza del Governo o dell'assemblea parlamentare che avvia la consultazione, decidere di ricorrere a una procedura semplificata. Nell'arco di tre settimane, la commissione competente emette una bozza di parere, che deve essere approvata dall'ufficio. Tale bozza diventa parere del Consiglio economico, sociale e ambientale allo scadere del termine di tre giorni dalla sua approvazione da parte dell'ufficio, a meno che il presidente o un terzo almeno dei membri del Consiglio non richieda, entro tale termine, che venga esaminata dall'assemblea plenaria.

«I pareri vengono trasmessi dall'ufficio del Consiglio al Primo Ministro, al Presidente dell'Assemblea Nazionale e al Presidente del Senato».

Articolo 6

Il titolo primo della suddetta ordinanza n. 58-1360 del 29 dicembre 1958 è integrato dall'articolo 6-1 così formulato:

«Art. 6-1. - Ferme restando le consultazioni preliminari previste dall'articolo L. 1 del Codice del lavoro e fatti salvi gli impegni internazionali della Francia, quando il Consiglio economico, sociale e ambientale viene consultato su un progetto di legge relativo a questioni di natura economica sociale o ambientale, il Governo non svolge le consultazioni previste ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari, ad eccezione della consultazione delle comunità indicate negli articoli 72 e 72-3 della Costituzione, degli organi consultivi nazionali in cui sono rappresentate, delle autorità amministrative o pubbliche indipendenti e delle commissioni concernenti le categorie di magistrati, funzionari pubblici e personale militare.

«Il Consiglio economico, sociale e ambientale può ricorrere al parere degli organi consultivi competenti sulle questioni oggetto della consultazione prevista dal primo comma del presente articolo».

Articolo 7

L'articolo 7 della suddetta ordinanza n. 58-1360 del 29 dicembre 1958 è così formulato:

«Art. 7. - I. - Il Consiglio economico, sociale e ambientale è composto da centosettantacinque membri. Esso comprende:

«1. Cinquantadue rappresentanti dei lavoratori;

«2. Cinquantadue rappresentanti di imprese, agricoltori, artigiani, liberi professionisti, enti mutualistici, cooperative e camere di commercio;

«3. Quarantacinque rappresentanti di gruppi coinvolti nella coesione sociale e territoriale e nella vita comunitaria, di cui otto rappresentanti dei territori d'oltremare;

«4. Ventisei rappresentanti di soggetti interessati alla salvaguardia della natura e dell'ambiente.

«II. - I membri di cui ai punti 1 e 2 di I sono nominati, per ciascuna categoria, dalle organizzazioni sindacali e professionali più rappresentative nonché dalle istituzioni federative delle reti consolari.

«Un comitato composto da tre deputati nominati dal Presidente dell'Assemblea Nazionale e tre senatori nominati dal Presidente del Senato, al fine di garantire una rappresentanza pluralista, nonché tre membri del Consiglio economico, sociale e ambientale nominati dal presidente del Consiglio economico, sociale e ambientale, da un membro del Consiglio di Stato nominato dal vicepresidente del Consiglio di Stato e da un magistrato della Corte dei conti nominato dal Presidente capo della Corte dei conti, è incaricato di proporre, entro sei mesi dalla scadenza di ciascun mandato, delle variazioni nella composizione del Consiglio.

«Un decreto del Consiglio di Stato specifica l'assegnazione e le condizioni della nomina dei membri del Consiglio.

«Ogni organizzazione o istituzione garantisce che la differenza tra il numero degli uomini e quello delle donne che nomina o propone non sia superiore a uno.

«III. - I membri del Consiglio sono suddivisi in gruppi nei termini stabiliti nel suo regolamento».

Articolo 8

La suddetta ordinanza n. 58-1360 del 29 dicembre 1958 è modificata come segue:

1. l'articolo 11 è così formulato:

a) Al primo comma, la parola «sezioni» è sostituita dalla parola «commissioni permanenti»;

b) Il secondo comma è sostituito da due commi così formulati:

«Possono essere istituite delle delegazioni permanenti e delle commissioni temporanee in seno al Consiglio per esaminare questioni specifiche che esulano dalle competenze della commissione permanente.

«Il regolamento del Consiglio stabilisce l'elenco, le competenze e la composizione delle commissioni permanenti e delle delegazioni»;

2. l'articolo 13 viene abrogato.

Articolo 9

L'articolo 12 della suddetta ordinanza n. 58-1360 del 29 dicembre 1958 è così modificato:

1. al primo comma, la parola «sezioni» è sostituita dalla parola «commissioni»;

2. il secondo comma è sostituito da quattro commi così formulati:

«Possono partecipare ai lavori delle commissioni, con funzione consultiva e per una determinata missione:

«1. Alcuni rappresentanti di organi consultivi creati all'interno delle autorità locali o dei loro consorzi;

«2. Delle persone estratte a sorte secondo modalità in linea con le garanzie di cui all'articolo 4-2.

«Le modalità di nomina e di partecipazione ai lavori dei comitati dei soggetti indicati ai punti 1 e 2 del presente articolo sono stabilite dal regolamento del Consiglio. La loro nomina e la durata del loro incarico sono rese pubbliche»;

3. l'ultimo comma è così formulato:

«I comitati possono, su loro iniziativa, consultare chiunque rientri nella loro sfera di competenza».

Articolo 10

La suddetta ordinanza n. 58-1360 del 29 dicembre 1958 è modificata come segue:

1. l'ultimo comma dell'articolo 9 viene cancellato;

2. Nel primo comma dell'articolo 18, alla prima frase dell'articolo 19 e alla fine della prima frase dell'articolo 20, la parola «sezioni» è sostituita dalla parola «commissioni».

Articolo 11

L'articolo 14 della suddetta ordinanza n. 58-1360 del 29 dicembre 1958 è così modificato:

1. Alla fine della seconda frase del primo comma, le parole «da diciotto membri» sono sostituite dalle parole «da un rappresentante per ciascun gruppo»;

2. Alla prima frase del secondo comma, le parole «partecipa alle delibere» sono sostituite dalle parole «assiste alle riunioni»;

3. All'ultimo comma, le parole «unità di studio» sono sostituite dalle parole «commissioni permanenti».

Articolo 12

Dopo l'articolo 15 della suddetta ordinanza n. 58-1360 del 29 dicembre 1958 viene inserito l'articolo 15-1 così formulato:

«Art. 15-1. - Su proposta dell'ufficio, il Consiglio economico, sociale e ambientale adotta un codice deontologico da approvare tramite decreto. Tale codice stabilisce le regole applicabili ai membri del Consiglio nonché ai soggetti esterni che partecipano ai suoi lavori.

«Un organismo etico garantisce il rispetto del codice deontologico. La sua composizione è indicata nel regolamento del Consiglio».

Articolo 13

Dopo l'articolo 10 della suddetta ordinanza n. 58-1360 del 29 dicembre 1958 viene inserito l'articolo 10-1 così formulato:

«Art. 10-1. - I. - Per i membri del Consiglio economico, sociale e ambientale, costituisce conflitto di interessi qualsiasi posizione di ingerenza tra un interesse pubblico e quelli pubblici o privati, al di fuori dell'organizzazione che essi rappresentano, che sia in grado influenzare o sembri influenzare l'esercizio indipendente, imparziale e obiettivo delle loro funzioni.

«II. - Entro due mesi dalla loro nomina, i membri del Consiglio inviano personalmente all'Organismo etico del Consiglio e al Presidente dell'Autorità per la trasparenza della vita pubblica una dichiarazione attestante gli interessi detenuti alla data della loro nomina e nei cinque anni precedenti a tale data.

«Ogni modifica sostanziale degli interessi detenuti dà luogo, entro due mesi, ad una dichiarazione in linea con le stesse modalità.

«I membri del Consiglio possono allegare osservazioni alla loro dichiarazione di interessi.

«Alla dichiarazione di interessi dei membri del Consiglio si applicano i paragrafi III e IV dell'articolo 4 della legge n. 2013-907 dell'11 ottobre 2013 in materia di trasparenza della vita pubblica.

«Ai membri del Consiglio si applicano il paragrafo V dello stesso articolo 4, il paragrafo I dell'articolo 10, gli ultimi due commi del paragrafo II dell'articolo 20 e l'articolo 26 della stessa legge.

«Quando l'Autorità rileva che un membro del Consiglio non ottempera alle obbligazioni indicate nel presente articolo, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio».

Articolo 14

L'articolo 22 della suddetta ordinanza n. 58-1360 del 29 dicembre 1958 è così modificato:

1. dopo il primo paragrafo, viene inserito un paragrafo così formulato:

«I membri del Consiglio economico, sociale e ambientale ricevono un'indennità che rappresenta le spese. L'utilizzo di tale indennità, per ciascun componente del Consiglio, deve essere legato all'esercizio del proprio mandato. L'elenco degli onorari del mandato è redatto dal consiglio, su proposta dei questori e sentito l'organismo etico»;

2. l'ultimo comma è così formulato:

«L'importo del risarcimento per le persone designate in applicazione del 1o e 2o dell'articolo 12 è fissato con decreto».

3. si aggiunge un paragrafo così formulato:

«I membri del Consiglio economico, sociale e ambientale sottopongono al Presidente una relazione sulla loro attività annuale. Questo rapporto è reso pubblico sul sito web del Consiglio».

Articolo 15

La presente legge organica entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Il termine di sei mesi previsto dall'articolo 7 II dell'ordinanza n. 58-1360 del 29 dicembre 1958 relativa alla legge organica relativa al Consiglio economico, sociale e ambientale, nei modi formulati nella presente legge, non è applicabile alla prima nomina dei membri del Consiglio economico, sociale e ambientale in seguito alla pubblicazione della presente legge.

Questa legge entrerà in vigore come legge dello Stato.

Promulgata a Parigi, il 15 gennaio 2021.

EMMANUEL MACRON

Dal Presidente della Repubblica:

Il Primo Ministro,
JEAN CASTEX

Il Guardasigilli,
Ministro della Giustizia,
ÉRIC DUPOND-MORETTI

(1) Legge n. 2021-27.

– *Lavori preparatori:*

Assemblea nazionale:

Progetto di legge organica n. 3184;

Rapporto del Sig. Erwan Balanant, a nome della Commissione legislativa, n. 3301;

Discussione del 16 e 17 settembre 2020 e adozione, dopo l'avvio della “procedura accelerata”, in data 17 settembre 2020 (Testo Adottato n. 477).

Senato:

Progetto di legge organica, adottato dall'Assemblea nazionale, n. 712 (2019-2020);

Rapporto del Sig.ra Muriel Jourda, a nome della Commissione legislativa, n. 13 (2020-2021);

Testo della commissione n. 14 (2020-2021);

Discussione del 14 e 15 ottobre 2020 e adozione in data 15 ottobre 2020 (TA n. 3, 2020-2021).

Assemblea nazionale:

Progetto di legge, modificato dal Senato, n. 3435;

Rapporto del Sig. Erwan Balanant, a nome della Commissione legislativa, n. 3497;

Senato:

Rapporto del Sig.ra Muriel Jourda, a nome della Commissione legislativa, n. 97 (2020-2021);

Esito dei lavori della commissione n. 98 (2020-2021).

Assemblea nazionale:

Progetto di legge organica, modificato dal Senato, n. 3435;

Rapporto del Sig. Erwan Balanant, a nome della Commissione legislativa, n. 3540;

Discussione e adozione di lunedì 16 novembre 2020 (TA n. 499).

Senato:

Progetto di legge organica, adottato dall'Assemblea nazionale in seconda lettura, n. 129 (2020-2021);

Rapporto del Sig.ra Muriel Jourda, a nome della Commissione legislativa, n. 202 (2020-2021);

Esito dei lavori della commissione n. 203 (2020-2021)

Discussione e bocciatura in data 14 dicembre 2020 (TA n. 35, 2020-2021).

Assemblea nazionale:

Progetto di legge organica, bocciato in seconda lettura dal Senato, n. 3692;

Discussione e adozione, in lettura definitiva, il 15 dicembre 2020 (TA n. 535).

– Corte costituzionale:

Pronuncia n. 2020-812 DC del 14 gennaio 2020 pubblicata nell'odierna *Gazzetta Ufficiale*.